

Repertorio n. 98409

Raccolta n. 16743

ATTO DI MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLO STATUTO
DELLA "ASSOCIAZIONE IL PELLICANO PIACENZA"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredecim questo giorno di mercoledì due ottobre alle ore quindici.

In Piacenza via San Giovanni n. 28

Davanti a me Dottor MANFREDO FERRERIO, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Piacenza, con residenza in Piacenza, è presente il signor:

CROCI GIORGIO, nato a Milano (MI) il 21 luglio 1946, residente a Piacenza (PC) Via Toscanini n. 4, Codice Fiscale CRC GRG 46L21 F205N.

Il comparente, cittadino italiano della cui identità personale io Notaio sono certo
premessso

- che con atto a mio rogito in data 18 febbraio 2013 rep. n. 97944/16444, registrato a Piacenza il 12 marzo 2013 n. 1798; e' stata costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE IL PELLICANO PIACENZA" con sede in Piacenza via Taverna n. 49;

- che all'art. 11 dell'atto costitutivo il Consigliere CROCI GIORGIO e' stato facoltizzato ad apportare allo statuto della costituita Associazione le modifiche che fossero state richieste dalle autorità competenti allo scopo di ottenere il riconoscimento all'Associazione medesima della qualifica di ONLUS e l'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica;

- che l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna con comunicazione in data 22 agosto 2013 prot. n. 13/21642/N/39138 ha accertato l'idoneità dell'Associazione a essere iscritta nell'anagrafe delle Onlus ma a tal fine ha richiesto di apportare alcune modifiche ed integrazioni allo statuto;

tutto ciò premesso

Il comparente mi richiede di ricevere il nuovo statuto della "ASSOCIAZIONE IL PELLICANO PIACENZA", modificato secondo quanto richiesto dalla Direzione Generale dell'Emilia Romagna delle Agenzia Entrate nella comunicazione citata in premessa.

Detto Statuto, nel quale sono stati modificati gli art. 4 - 5 - 7 - 12 e 18, si compone di 20 (venti) articoli e previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal medesimo.

Le spese del presente atto e tutte conseguenti sono a carico dell'Associazione

Con riferimento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, la parte costituita mi autorizza al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere a doveri di legge e per esigenze organizzative del mio studio. Io Notaio ho letto al comparente, che lo approva, e con me lo sottoscrive alle ore quindici e venti questo atto scritto in dattilografia ai sensi di legge da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su di un foglio per due facciate intere e parte della terza.

Firmato all'originale: Giorgio Croci, Manfredo Ferrerio Notaio.

Allegato "A"

STATUTO
ASSOCIAZIONE IL PELLICANO PIACENZA

Art. 1 - Denominazione

Ai sensi dell'articolo 36 e ss. del Codice Civile è costituita l'associazione denominata "Associazione Il Pellicano Piacenza".

Ai sensi e per gli effetti contemplati dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, a decorrere dalla data di riconoscimento delle finalità dell'Associazione, viene fino da ora espressamente previsto che l'Associazione in ogni comunicazione al pubblico unirà alla propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S." ovvero "ONLUS".

Art. 2 - Sede

L'Associazione Il Pellicano Piacenza (di seguito: Associazione) ha sede in Piacenza, Via Taverna n. 49.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione viene fissata a tempo indeterminato, salvo scioglimento anticipato deliberato dall'Assemblea dei soci ai sensi del presente statuto.

Art. 4 - Scopo

4.1. L'Associazione non ha fini di lucro ed opera nel settore della beneficenza ai sensi dell'art. 10 comma 1, lettera a) numero 3) del D.Lgs. n. 460/1997, perseguendo esclusivamente fini di solidarietà sociale.

L'Associazione si propone come scopo primario, al di fuori di ogni finalità di lucro, la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale nell'ambito dell'assistenza sanitaria.

L'Associazione si propone altresì, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs.n.460/97 finalità culturali e scientifiche, in particolare a supporto delle attività di prevenzione e promozione della salute, assistenza, sviluppo tecnologico e ricerca scientifica svolte dalle strutture sanitarie pubbliche del territorio, favorendo iniziative orientate all'eccellenza.

Tale scopo verrà perseguito attraverso l'individuazione di una serie di ambiti di intervento e di relativi progetti e attività che verranno definiti dall'Associazione, in piena autonomia e senza alcun vincolo.

4.2. L'impegno dell'Associazione si sviluppa nel perseguimento dei seguenti obiettivi se ed in quanto consentiti dalle disposizioni del D.Lgs n.460/97:

- contribuire all'acquisto di materiali, dotazioni, attrezzature e tecnologie da donare ai presidi sanitari esistenti in particolare sul territorio della Provincia di Piacenza rendendoli tecnologicamente più avanzati ed in grado di aumentare la qualità del servizio offerta ai cittadini;
- contribuire attraverso, la donazione di attrezzature destinate alla ricerca scientifica e il sostegno economico per potenziamento dello staff dei ricercatori, a sostenere nuovi progetti di ricerca che possano migliorare le possibilità di diagnosi/cura per i malati, attivando anche momenti pubblici (seminari e convegni) di informazione verso l'opinione pubblica;
- favorire il benessere dei pazienti/utenti attraverso il miglioramento dei luoghi dedicati alla cura, rendendo l'ospedale un luogo dove i pazienti e il personale che vi lavora si sentano a proprio agio;
- migliorare la qualità della vita della persona ricoverata;

- sostenere la conservazione, restauro, valorizzazione e conoscenza del patrimonio storico-artistico di cui gli ospedali di Piacenza e provincia sono ricchi attraverso, la sensibilizzazione di cittadini e aziende del territorio per raccogliere donazioni destinate al recupero del patrimonio.

- 4.3. L'Associazione, operando prevalentemente nel territorio provinciale, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà :

- a) svolgere in via accessoria , senza scopo di lucro , nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, attività finalizzate alla divulgazione dei propri scopi istituzionali nonché alla raccolta di fondi da utilizzare per la realizzazione degli stessi;
- b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti Pubblici o Privati;
- c) collaborare con persone fisiche, enti o amministrazioni pubbliche, società, istituti, università, accademie e/o organismi di qualsiasi natura, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni;
- d) promuovere e favorire la cultura del volontariato.

L'Associazione può erogare per il raggiungimento degli scopi associativi, importi da destinare a Enti di Assistenza o di ricerca, comunque senza scopo di lucro, con obbligo di rendicontazione e di utilizzo diretto dell'erogazione, finalizzati anche all'erogazione di borse di studio solo a condizione che esse siano utili o necessarie per il raggiungimento dello scopo specifico dell'Associazione. I beneficiari delle borse di studio dovranno essere meritevoli e in disagiate condizioni economiche.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'articolo 10 comma 1 lettera a del decreto legislativo n. 460 del 1997 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 - Soci

I soci si distinguono in:

- a) SOCI FONDATORI: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che hanno versato la quota associativa prevista per i soci ordinari;
- b) SOCI SOSTENITORI: coloro che sono stati ammessi ed hanno versato la quota annuale - non inferiore ad € 1.000,00 - deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) SOCI ORDINARI: coloro che sono stati ammessi ed hanno versato la quota annuale deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) SOCI ONORARI: le persone fisiche o giuridiche o enti nominati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo per l'eminente impegno in ambito sanitario e/o che si sono contraddistinte per cospicue elargizioni. I soci onorari non hanno diritto di voto e non possono essere chiamati al versamento della quota sociale, sebbene deliberata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

La qualità di socio è personale ed intrasmissibile.

E' escluso ogni diritto dei soci alla restituzione di quote e/o contributi associativi versati anche in caso di recesso dall'Associazione.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione associativa.

Art. 6 - Acquisto della qualità di socio

6.1. Possono acquisire la qualità di socio:

- le persone fisiche che siano dotate di irrepreensibile condotta morale e civile, nonché di onorabilità;
- le persone giuridiche senza finalità lucrative;
- altre associazioni di volontariato, O.N.L.U.S., Fondazioni.

6.2. La domanda motivata di ammissione - da redigersi per iscritto e controfirmata da almeno due soci, che attestino, in capo al richiedente, il possesso dei prescritti requisiti - deve contenere:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e professione del richiedente;
- b) l'impegno ad osservare le norme statutarie, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo e le deliberazioni degli altri organi sociali;
- c) l'impegno a versare la quota sociale nei termini e nella misura deliberata dai competenti organi del sodalizio.

6.3. La domanda di ammissione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, con determinazione motivata in caso di diniego.

Nel caso di non accoglimento della domanda di ammissione, il richiedente può proporre ricorso all'Assemblea dei soci, che deve deliberare in merito entro 60 giorni.

Art. 7 - Diritti dei soci

7.1. I soci, di maggiore età in regola con il pagamento della quota sociale, hanno diritto di voto e capacità elettorale passiva, che esercitano secondo le modalità indicate nel presente Statuto.

7.2. I soci hanno il diritto all'accesso ai documenti ed agli atti riguardanti l'Associazione.

Art. 8 - Doveri dei soci

8.1. I soci sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle deliberazioni degli organi associativi, nonché a tenere una condotta coerente con l'alto valore morale degli scopi dell'Associazione.

8.2. E' inoltre dovere di tutti gli associati:

- a) versare nei termini indicati la quota associativa annuale stabilita dagli organi associativi;
- b) partecipare alla vita associativa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancato versamento della quota sociale entro il termine prescritto;
- c) comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o per condotte che costituiscono ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) decesso.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e comunicata al socio dichiarato decaduto, il quale entro trenta giorni può proporre ricorso all'Assemblea dei soci.

Art. 10 - Patrimonio dell'Associazione

10.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote versate annualmente dai soci, dai contributi di enti pubblici o privati, dalle entrate derivanti da campagne di raccolta fondi, da

iniziative promozionali e da eventuali donazioni, eredità e lasciti testamentari, che siano accettati dal Consiglio Direttivo e non contrastino in alcun modo con gli scopi dell'Associazione, né siano di ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della sua gestione.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori

Gli organi sono elettivi e gratuiti.

Art. 12 - Assemblea dei soci

12.1. All'assemblea possono partecipare tutti gli associati con diritto di voto e con possibilità di intervenire alla discussione.

12.2. l'Assemblea delibera:

- a) lo Statuto e i Regolamenti;
- b) sui programmi dell'Associazione;
- c) sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
- d) lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più Liquidatori e dispone le principali modalità di liquidazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- e) l'importo della quota associativa annuale;
- f) elegge i membri elettivi del Consiglio Direttivo;
- g) approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale.

12.3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante lettera raccomandata ovvero mediante fax o posta elettronica da inviarsi agli associati e/o mediante avviso da pubblicare sugli organi d'informazione, almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

12.4. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, alla presenza di due terzi dei soci, mentre in seconda convocazione di almeno un terzo dei soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, con le eccezioni di cui al comma seguente.

12.5. Per le deliberazioni aventi oggetto le modifiche dello Statuto è necessaria la presenza dei due terzi dei soci, anche in seconda convocazione.

12.6. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente o su richiesta di almeno un decimo dei soci per deliberare su specifiche urgenze.

12.7. Le deliberazioni non elettive sono adottate per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le elezioni e le deliberazioni sulle persone sono fatte a scrutinio segreto salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

12.8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza o impedimento, nell'ordine, dal Vice Presidente, da un membro del Consiglio Direttivo per ordine di anzianità ovvero in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

12.9. L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria delibera pertanto con il voto favorevole della

maggioranza dei soci presenti fatta eccezione:

12.10. per le deliberazioni inerenti le modifiche dello statuto per cui è necessario il voto favorevole dei due terzi dei soci;

12.11. per le deliberazioni inerenti lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

12.12. Le sedute dell'Assemblea vengono verbalizzate a cura del Segretario.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

13.1. Il Consiglio Direttivo è formato da membri eletti dall'Assemblea, scelti fra i Soci, ed è composto da 7 (sette) membri e da 2 (due) consiglieri supplenti.

13.2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, tra i consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente.

13.3. Il Consiglio Direttivo rinnova i propri membri ogni tre anni. Le cariche sono rinnovabili.

13.4. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a. perseguire i programmi indicati dall'Assemblea;

b. amministrare e vigilare sulle attività di raccolta fondi, sull'erogazione degli stessi ai soggetti terzi nel rispetto delle indicazioni assembleari;

c. indicare le linee annuali di indirizzo programmatico e le strategie dell'attività associativa;

d. gestire e diffondere a livello locale l'immagine e la comunicazione associativa;

e. incaricare esperti e consulenti la cui attività sia ritenuta necessaria per il funzionamento e l'attività dell'Associazione;

f. proporre all'Assemblea l'ammontare della quota associativa;

g. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

g. provvedere in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;

i. predisporre regolamenti dell'Associazione.

13.5. La carica di consigliere è gratuita. I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per conto dell'Associazione.

13.6. Le decisioni del Consiglio direttivo vengono prese a maggioranza assoluta dei componenti.

13.7. Le sedute del Consiglio Direttivo vengono verbalizzate a cura del Segretario.

Art. 14 - Presidente

14.1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

14.2. Il Presidente, viene eletto dal Consiglio Direttivo e resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

14.3. In caso di impedimento temporaneo o assenza del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

14.4. In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente, che entro un mese provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

Art. 15 - Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo nomina, scelti tra i Soci, il Segretario e il Tesoriere.

Spetta al Presidente:

- a. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo;
- b. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- c. vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- e. assumere nei casi di necessità ed urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'organizzazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Art. 16 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è organo di controllo della Associazione e vigila sulla gestione finanziaria della stessa, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo, redigendo appositi verbali, ed effettua verifiche di cassa.

Esso è composto da tre membri, di cui almeno uno il Presidente ,iscritto nel Registro dei Revisori Contabili/Revisori Legali.

I membri del Collegio dei Revisori sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In sede di prima formazione il Collegio è nominato dai Soci Fondatori.

I componenti del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e debbono essere uditi in tutte le operazioni straordinarie per l'Associazione. Prima dell'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale, redigono una relazione contenente il proprio parere sul documento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

La carica di componente del Collegio dei Revisori è gratuita con rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 17 - Il Tesoriere

Custodisce tutti i fondi dell'Associazione rendendone conto annualmente all'Assemblea e in qualsiasi altro momento su richiesta del Presidente.

Cura che la tenuta della contabilità dell'Associazione e dei libri contabili obbligatori sia conforme alle norme vigenti.

Effettua, su ordine del Presidente e a fronte di idonea documentazione, tutti i pagamenti dell'associazione e provvede a contabilizzare tutti gli incassi. Predispone su indicazione del Presidente il progetto di bilancio preventivo e del consuntivo annuale, corredati da una relazione esplicativa che, dopo l'avallo del Consiglio Direttivo e l'esame del Collegio dei Revisori, verranno sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 18 - Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo Il Comitato Direttivo invierà al Collegio dei Revisori il progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio, corredato dal parere del Collegio dei Revisori, entro il 15 aprile sarà sottoposto all' esame dell' assemblea che dovrà esprimere il proprio parere entro il 30 aprile. Il Consiglio Direttivo dovrà sottoporre all'Assemblea entro il 30 novembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

L'Assemblea dovrà esprimere il proprio parere entro il 31 dicembre .

E' fatto espresso divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4 e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 19 - Scioglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'ente sarà devoluto ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 co. 190 L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, avanzi di gestione e riserve ai soci.

Art. 20 - Norme di rinvio

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente in materia.

Firmato all'originale: Giorgio Croci, Manfredo Ferrerio Notaio.

Registrato a Piacenza il 9 ottobre 2013 al n. 6537 Mod. 1T.